



ASIGLIANO VERCELLESE
PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 30/12/2025

Capo I – DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti
- Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità
- Art. 4 – Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione e aree merceologiche
- Art. 8 – Deroga e disapplicazione del principio di rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell'appalto
- Art. 10 – Stipula del contratto e pubblicazione
- Art. 11 – Termine dilatorio
- Art. 12 – Esecuzione anticipata
- Art. 13 – Subappalto
- Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 15 – Garanzie

Capo II – ITER PROCEDIMENTALE PER AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 16 – Affidamenti diretti
- Art. 17 – Contratti riservati
- Art. 18 – Indagini di mercato
- Art. 19 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 20 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 21 – Verifica della congruità dell'offerta
- Art. 22 – Anomalia dell'offerta
- Art. 23 – Controllo dei requisiti

Capo III – ITER PROCEDIMENTALE PER AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 24 – Procedure negoziate
- Art. 25 – Iter procedimentale
- Art. 26 – Fasi della procedura
- Art. 27 – Decisione a contrarre
- Art. 28 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 29 – L'indagine di mercato
- Art. 30 – L'albo fornitori
- Art. 31 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 32 – Anomalia dell'offerta
- Art. 33 – Invito alla procedura
- Art. 34 – Contenuto della lettera d'invito
- Art. 35 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 36 – Commissione giudicatrice
- Art. 37 – Verifica dei requisiti
- Art. 38 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 39 – Entrata in vigore

Capo I
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO
SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso come modificate dal D.L. n. 209/2024.

Art. 2

Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3

Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

2. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4

Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul sito del committente, all'interno di "Amministrazione trasparente", nell'apposita sezione riguardante gli affidamenti.

Art. 6

Principio di rotazione

1. Il Comune si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, compatibilmente con le condizioni economiche del territorio locale e le esigenze di un piccolo ente.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto. Sono fatte salve le deroghe illustrate, all'interno di questo regolamento nei seguenti articoli:
 - nell'articolo 8;
 - nell'articolo 19;
 - in merito ai casi di non applicazione richiamati da questo stesso art. 6, comma 6.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. Il settore merceologico viene individuato sulla base delle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".
6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
 - per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;

- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

7. Non determina limitazione numerica, ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7

Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.
2. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

| Fascia | Importo |
|--------|--|
| A1 | fino a € 4.999,99 |
| B1 | da € 5.000,00 sino a € 19.999,99 |
| C1 | da € 20.000,00 sino a € 39.999,99 |
| D1 | da € 40.000,00 sino a € 139.999,99 |
| E1 | da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria |

Settore II Servizi

| Fascia | Importo |
|--------|--|
| A2 | fino a € 4.999,99 |
| B2 | da € 5.000,00, sino a € 19.999,99 |
| C2 | da € 20.000,00 sino a € 39.999,99 |
| D2 | da € 40.000,00 sino a € 139.999,99 |
| E2 | da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria |

1. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

| S | Importo |
|----|---|
| F2 | dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia E2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati |

Settore III Lavori

| Fascia | Importo |
|--------|--|
| A3 | fino a € 4.999,99 |
| B3 | da € 5.000,00, sino a € 19.999,99 |
| C3 | da € 20.000,00 sino a € 39.999,99 |
| D3 | da € 40.000,00 sino a € 149.999,99 |
| F3 | da € 150.000,00 sino a € 999.999,99 |
| E3 | Da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice |

Art. 8

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - verificata accuratezza dell'esecuzione del precedente appalto;
 - verificata qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 9

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore all'importo di € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 10

Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo inferiore ad € 70.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d'importo pari ad € 70.000,00 e sino alle soglie europee previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene, di regola, mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. L'Amministrazione, per la particolare rilevanza del contratto, può prevedere la sua stipula tramite atto pubblico a cura dell'ufficiale rogante del Comune.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo superiore alle soglie europee avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante del Comune.
4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Per gli appalti di valore inferiore all'importo di € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.

Art. 11
Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 12
Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 13
Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare, nella propria offerta, una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 14
Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il Comune può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15
Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della

- procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
 3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
 4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
 5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.
 6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n° 36/2023.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore all'importo di € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche all'Albo Fornitori.

Art. 17

Contratti riservati

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

Art. 18

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali

affidatari.

Art. 19

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:
 - l'idoneità professionale;
 - le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 20

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. Il Comune invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
 - piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00, salvo che non si ritenga di richiedere, per semplicità operativa, i preventivi tramite pec o mail;
 - richiesta mediante pec o mail per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:
 - ✓ l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
 - ✓ il CPV, anche desumibile de relato dal tipo di affidamento operato;
 - ✓ il CUP, ove richiesto;
 - ✓ il contratto collettivo applicabile;
 - ✓ il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - ✓ la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - ✓ eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - ✓ la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - ✓ il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - ✓ l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - ✓ il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
 - ✓ gli elementi essenziali del contratto;
 - ✓ le indicazioni di copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. In caso di affidamento diretto è obbligatorio che il provvedimento riportante la decisione a contrarre riporti la dichiarazione di congruità dell'offerta economica da parte del RUP.

Art. 21

Verifica della congruità dell'offerta

1. Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
2. Il RUP deve verificare che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.

3. La dichiarazione del RUP di congruità dell'offerta deve essere motivata sulla base delle verifiche svolte e degli elementi di conoscenza acquisiti agli atti. La dichiarazione sulla congruità dell'offerta va riportata nella decisione a contrarre.

Art. 22

Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 23

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune acquisisce la regolarità contributiva tramite DURC o tramite certificazioni di enti previdenziali non aderenti al sistema dello Sportello unico nazionale, nonché mediante le annotazioni ANAC.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, il Comune procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale).
3. Resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011.
4. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 24

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni

Art. 25

Iter procedimentale

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'albo fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 26

Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 27

Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve specificare:
 - ✓ CPV, CUP, CUI;
 - ✓ l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - ✓ l'interesse che si intende soddisfare;
 - ✓ la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - ✓ gli elementi essenziali del contratto;
 - ✓ le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - ✓ le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
 - ✓ l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
 - ✓ qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati,

- l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - ✓ sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 - ✓ il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - ✓ il nominativo del RUP e del DEC;
 - ✓ l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.
2. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, i punti 6, 7 e 8 sono già contenuti nella medesima

Art. 28

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 29

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'apposita sezione. Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:

- ✓ il valore dell'affidamento;
- ✓ gli elementi essenziali del contratto;
- ✓ i requisiti di idoneità professionale;
- ✓ i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- ✓ il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- ✓ qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente regolamento;
- ✓ sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 30 del presente regolamento;
- ✓ i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- ✓ le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 30

L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'albo fornitori, costituito dal Comune secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'apposita sezione, nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
4. L'albo è articolato secondo fasce d'importo e in categorie merceologiche.
5. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
 - i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.
7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.
8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.
10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dal Servizio Competente, secondo le

modalità previste negli specifici Avvisi.

11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza trimestrale.
12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma digitale.
13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.
14. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - abbiano commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 31

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. In caso di indagine di mercato, l'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i criteri di cui al comma 5 del presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.
2. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per il Comune oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.
4. Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a 50, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.
5. La stazione appaltante potrà procedere alla selezione di un numero predeterminato di operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta (per lavori, servizi e forniture), fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.
6. I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

7. A titolo esemplificativo si enucleano taluni criteri di selezione, nel caso in cui le domande pervenute risultino superiori a determinati numeri preventivamente stabiliti:
- a) Per i SERVIZI/FORNITURE:
 - ✓ Criterio n. 1) Prossimità della Sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il Servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;
 - ✓ Criterio n. 2) Fatturato medio annuo nel triennio precedente all'anno dell'affidamento più alto dell'importo messo a base d'asta;
 - ✓ Criterio n. 3) Servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento;
 - b) Per i LAVORI:
 - ✓ Criterio n. 1) Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.
 - ✓ Criterio n. 2) Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di 10 operatori tramite il criterio n. 1:
 - a. sotto-criterio n. 1 Possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/ nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;
 - b. sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;
 - c. sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/categorie scorporabili se presenti;
 - d. lavori o servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.
8. In caso di utilizzo dell'albo fornitori, qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici tra quelli iscritti in tali albi, la scelta degli operatori potrà essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base a "aggiudicazione su categoria e classe".
9. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite l'utilizzo dell'albo fornitori.
10. Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo), si procederà ad un'integrazione al minimo mediante l'integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

Art. 32

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni

- altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.
 3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 33

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori del Comune e formalizzati i relativi risultati, l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 34

Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
 - m) premio di accelerazione nei lavori pubblici

Art. 35

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta

intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 36

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata secondo la disciplina interna all'ente.
2. La Commissione può essere presieduta e composta anche da dipendenti del Comune appartenenti all'area dei Funzionari ed E.Q.
3. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici e comunque secondo quanto stabilito dagli atti di gara.

Art. 37

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 38

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.